

# Modello Redditi SC 2023: le novità in merito al bonus investimenti

Le istruzioni al modello Redditi SC 2023 prevedono alcune novità in relazione all'indicazione nel quadro RU del bonus investimenti in beni strumentali ex L. 178/2020. È infatti richiesta, oltre alla consueta indicazione dell'agevolazione, la compilazione dei **nuovi righi** RU150 (titolare effettivo), 151 (cumulo) e 152 (dati relativi al 2020) ai fini del rispetto delle disposizioni comunitarie, consentendo altresì la possibilità di rettificare i dati degli investimenti 2021 mediante la compilazione del nuovo rigo RU141.

In linea generale, il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali trova indicazione nella Sezione I, indicando al rigo **RU1** lo specifico codice credito in relazione ai beni agevolabili:

- **"L3"** per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali "ordinari" di cui all'art. 1 comma 1055 della L. 178/2020 effettuati fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il termine "lungo" del 30 novembre 2023 con prenotazione;
- **"2L"** per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali 4.0 di cui all'art. 1 comma 1057 e/o 1057-bis della L. 178/2020;
- **"3L"** per gli investimenti in beni strumentali nuovi immateriali 4.0 di cui all'art. 1 comma 1058 della L. 178/2020.

Oltre all'indicazione del credito **maturato** nel rigo RU5, vanno poi compilati i rigi RU130 e RU140 nella sezione VI.

Il rigo **RU130** è ora denominato "Investimenti beni strumentali 2022 (effettuati nel periodo d'imposta)" e, rispetto ai precedenti modelli REDDITI, prevede un maggior dettaglio dei costi. Viene infatti richiesto, nelle nuove colonne 4A, 4B e 4C, di indicare la suddivisione dei costi dei beni materiali "4.0" in base alla classificazione nel primo, secondo o terzo

gruppo di beni di cui all'Allegato A alla L. 232/2016. Le nuove istruzioni forniscono indicazioni per la compilazione anche nel caso della c.d. interconnessione "tardiva", riprendendo, in sostanza, i chiarimenti forniti nelle FAQ di settembre 2022 per il modello Redditi 2022.

Anche quest'anno, poi, è prevista l'indicazione degli investimenti solo prenotati nel periodo d'imposta oggetto della dichiarazione ma effettuati nel termine "lungo" del 2023. A tal fine occorre compilare, oltre al rigo RU5 colonna 2, il rigo **RU140** nel modello Redditi 2023, ora denominato "Investimenti beni strumentali 2022 (effettuati dopo la chiusura del periodo d'imposta)".

Tanto premesso, rispetto al precedente modello Redditi 2022, "ai fini del rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 (Dispositivo per la ripresa e la resilienza) a tutela degli interessi finanziari dell'Unione", nella Sezione IV del quadro RU sono stati introdotti i nuovi righe RU150 "Titolare effettivo" e RU151 "Cumulo". In particolare, nel rigo **RU150** sono richieste informazioni volte ad accertare la titolarità effettiva dei destinatari dei fondi. Nel rigo **RU151** sono invece richieste informazioni per verificare il rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento. Tali informazioni sono richieste per i periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022. Si segnala che i righe RU150 e 151 vanno compilati non solo con riguardo al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, ma anche in relazione al credito formazione 4.0 e al credito ricerca, sviluppo e innovazione.

Sempre nella sezione IV del quadro RU, è stato inoltre introdotto, ai soli fini del bonus investimenti in beni strumentali, il nuovo **riga RU152**, denominato "Dati relativi al periodo 1° - 31 gennaio 2020". I soggetti che hanno fruito nel periodo d'imposta 2020 dei crediti d'imposta in beni strumentali materiali e immateriali 4.0, sono tenuti a indicare nel rigo RU152 l'ammontare dei costi sostenuti dal 1° al 31 gennaio 2020 (colonna 1 e 3) e il rapporto (in percentuale) tra costi sostenuti dal 1° al 31 gennaio 2020 e

il totale dei costi sostenuti nel periodo 2020 riferiti ai predetti crediti d'imposta (colonna 2 e 4).

Altra novità rilevante è l'introduzione del nuovo rigo **RU141**, denominato "Investimenti beni strumentali 2021". Secondo le istruzioni, sono tenuti a compilare tale rigo i contribuenti che hanno compilato nel modello REDDITI 2022 il rigo RU140 (che conteneva i dati degli investimenti in beni strumentali 2021 effettuati dopo la chiusura del periodo d'imposta e fino al 30 giugno 2022) e devono rettificare gli importi ivi esposti per eventi intervenuti dopo la data di presentazione del predetto modello ed entro il 31 dicembre 2022. Il rigo RU141 va compilato indicando nelle colonne da 1 a 5 le eventuali variazioni in diminuzione dei predetti importi e nelle colonne da 6 a 8 le eventuali variazioni in diminuzione degli importi dei crediti individuati, rispettivamente, con i codici L3, 2L e 3L esposti nella sezione I del modello REDDITI 2022. Tali importi vanno sottratti dai residui da indicare nel rigo RU12.

Il rigo RU141 non va, invece, compilato nel caso in cui la predetta rettifica venga operata mediante una **dichiarazione integrativa** del modello Redditi 2022.

(MF/ms)